CAMERA DEI DEPUTATI N. 4380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORRUSO, MANCINI VINCENZO, COLONI, PUJIA, CAVICCHIOLI, ROTIROTI, BIONDI, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BIANCHI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, CAFARELLI, CASATI, CIAFFI, CILIBERTI, COSTA SILVIA, CORSI, DAL CASTELLO, FERRARI WILMO, FOSCHI, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LEONE, LIA, MANFREDI, MARTUSCELLI, MAZZUCONI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, PISANU, PISICCHIO, RABINO, RICCI, RINALDI, RIVERA, ROJCH, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SAPIENZA, SAVIO, SILVESTRI, STEGAGNINI, TASSONE, TORCHIO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VITO, VOLPONI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 27 novembre 1989

Norme per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori ai massimali in vigore dal 1970 al 1987 e la perequazione delle « pensioni d'annata » dei settori pubblico e privato. Nuovo sistema di indicizzazione delle pensioni al costo della vita

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 180.000 lavoratori anziani di azienda, con un'anzianità media contributiva, ai fini previdenziali, di trent'anni, hanno sottoscritto il documento-petizione sulle aspettative di previdenza dell'ANLA, l'Associazione nazionale dei lavoratori anziani, cui aderiscono 500 gruppi anziani di altrettante aziende industriali e di servizi del settore privato, degli enti pubblici economici e del pubblico impiego, che rappresenta complessivamente oltre 300 mila lavoratori.

Il documento chiede in via prioritaria:

la perequazione delle « pensioni d'annata » nei comparti pubblico e privato;

l'adeguamento dei trattamenti penalizzati dai massimali pensionistici in vigore dal 1971 al 1987;

un sistema di indicizzazione dei trattamenti di quiescenza al costo della vita che eviti il riproporsi nel tempo del triste fenomeno delle « pensioni d'annata ».

Sono proprio queste le finalità della proposta di legge che reca: norme per la perequazione delle pensioni d'annata nei settori privato e pubblico, l'indicizzazione al 100 per cento del costo della vita delle pensioni di qualsiasi importo.

I massimali pensionistici in vigore dal 1970 al 1987 sono visualizzati nel prospetto, che indica contestualmente il numero di retribuzioni pensionabili decurtate nel periodo.

La tabella allegata all'articolo 1 espone la nuova successione dei massimali, determinati tenendo conto delle variazioni per costo della vita ed andamento della dinamica salariale al 31 dicembre 1984.

L'articolo 2 prevede la riliquidazione – a domanda – dei trattamenti di quiescenza anteriori al 31 dicembre 1987 con applicazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, in pratica, ha abolito i massimali pensionistici.

Gli oneri conseguenti alla rideterminazione dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono quantificabili, nel quadriennio 1990-1993, in 300 miliardi di lire. Per la copertura di tali oneri si prevede l'utilizzazione delle disponibilità residue dello stanziamento della legge 28 dicembre 1988, n. 544.

NUMERO DELLE RETRIBUZIONI PENSIONABILI SUPERIORI AL « TETTO » AL 31 DICEMBRE 1987

	Max pensionistico	Uomini	Donne	Totale
1968-1972	12.600.000	—	—	—
1973	12.600.000	5	—	5
1974	12.600.000	2	—	2
1975	12.600.000	9	3	12
1976	12.600.000	86	6	92
1977	12.600.000	687	69	756
1978	12.600.000	930	167	1.097
1979	12.600.000	1.479	368	1.847
1980	12.600.000	2.619	634	3.253
1981	18.500.000	2.143	217	2.360
1982	18.500.000	3.455	590	4.045
1983	20.270.000	6.924	1.122	8.046
1984	21.271.000	8.313	1.418	9.731
1985	32.000.000	2.874	352	3.226
1986	34.807.000	1.892	182	2.074
1987	36.787.000	1.924	212	2.136
Totale ...	—	33.342	5.340	38.682

Con l'articolo 3 si rideterminano gli importi all'origine delle pensioni superiori al minimo aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, al fine di fissare un'uniforme base di calcolo che eviti il più possibile il prodursi di situazioni di immotivata differenziazione.

Le pensioni così « depurate » sono collocate in sette fasce temporali, alle quali corrispondono altrettanti aumenti percentuali decrescenti. Sono state assunte sette « fasce » in luogo delle tre previste dalle leggi nn. 140 e 141 del 1985 e dalla legge n. 544 del 1988 per non determinare – con aliquote indifferenziate per periodi troppo estesi – ulteriori discriminazioni di trattamento.

Questi gli incrementi percentuali proposti: 35 per cento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969; 30 per cento per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 1° dicembre 1972; 25 per cento per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1973 ed il 1° dicembre 1975; 20 per cento per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1976 ed il 1° dicembre 1978; 15 per cento per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1979 ed il 1° dicembre 1980; 7 per cento per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1981 ed il 1° giugno 1982; 3 per cento per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° luglio 1982 ed il 1° dicembre 1984.

Con il comma 3 dell'articolo 3, gli importi così ricalcolati sono ulteriormente rivalutati fino a comprendervi gli aumenti connessi alle variazioni intervenute nell'indice del costo della vita tra la decorrenza originaria del trattamento di quiescenza e l'anno 1988.

I miglioramenti previsti sono scaglionati in un quadriennio, con incrementi progressivi di attribuzione per una quota annuale del 25 per cento.

Gli oneri derivanti dalla rideterminazione e rivalutazione di cui all'articolo 3 sono previsti in 2.400 miliardi di lire, da ripartire nel quadriennio 1990-1993 con apposite poste di bilancio nelle leggi finanziarie di competenza.

Con l'articolo 5 si intende porre fine alla situazione sperequativa che ha penalizzato i lavoratori posti in quiescenza nei periodi 1° dicembre 1976-30 aprile 1984, in conseguenza dell'esclusione delle quote di contingenza in cifra fissa dagli adeguamenti per scala mobile e dinamica salariale nel periodo richiamato e dalla sola « dinamica » dal 1° gennaio 1985.

Nei confronti di tali soggetti è prevista l'erogazione di una somma *una tantum* pari a lire 10.000 per ogni anno di scala mobile non goduta nel periodo. Mentre dal 1° gennaio 1990 le quote in cifra fissa saranno adeguate anche per perequazione automatica relativa alla dinamica salariale.

Con l'articolo 6 vengono riconosciuti ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza 1° gennaio 1984-31 dicembre 1989 – conseguite con almeno 781 settimane di contribuzione effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria, ed integrate al trattamento minimo – un'integrazione, dal 1° gennaio 1990, di 2.500 lire mensili per ogni anno di contribuzione.

Nell'ambito della perequazione, un riguardo a parte deve aversi per le pensioni del settore pubblico (Stato ed Istituti di previdenza), considerata la peculiarità dei lavoratori assicurati e le differenti normative contrattuali in essere nel comparto, con specifiche entità e cadenze dei miglioramenti utili a pensione.

Nella situazione prospettata, l'articolo 7 consente di perequare le pensioni degli statali e degli ex dipendenti degli enti locali – realizzando un pareggiamento, per medie, al livello pensionistico del 1988 – adeguando gli importi delle pensioni in essere a tutto il 31 dicembre 1987 in base ad aliquote decrescenti così scaglionate:

24 per cento alle pensioni ante 1° gennaio 1970 - riguarda le pensioni liquidate prima dell'avvio della contrattazione collettiva nel settore;

12 per cento alle pensioni 1° gennaio 1970-31 gennaio 1981 - è l'« area » dove

hanno più significativamente operato le leggi n. 141 del 1985 e n. 544 del 1988;

6 per cento alle pensioni 1° febbraio-31 dicembre 1987 - vi sono comprese le pensioni non ancora oggetto di intervento perequativo straordinario, in ambito del regime pieno del contratto 1986-1988, avente decorrenza dal 1° gennaio 1988.

Le aliquote vanno applicate – ai fini del contenimento dell'onere corrispondente – al trattamento di base al 31 dicembre 1987, con esclusione delle poste aggiuntive per scala mobile e quote di famiglia e degli « accessori », per le pensioni privilegiate, alle pensioni stesse.

I miglioramenti previsti saranno scaglionati in un quadriennio, con un incremento progressivo di attribuzione per una quota annuale del 25 per cento.

L'onere finanziario complessivo è stimato in 2.800 miliardi di lire, per due terzi da porre a carico dello Stato e, per il residuo terzo, della Cassa pensioni degli istituti di previdenza.

Il problema delle pensioni d'annata si risolve in via definitiva solo ponendo in essere un sistema che risponda al dettato costituzionale del mantenimento nel tempo del potere di acquisto iniziale della pensione.

A tal fine, l'articolo 8 abolisce l'attuale sistema di rivalutazione semestrale delle pensioni in relazione al costo della vita; sistema notoriamente basato sulla « perequazione per fasce di reddito »: indicizzazione al 100 per cento degli importi fino al doppio del minimo in vigore; indicizzazione al 90 per cento delle somme comprese tra il doppio ed il triplo del minimo; indicizzazione al 75 per cento delle quote eccedenti.

Per tale sistema – il riferimento è a titolo esemplificativo – dal novembre 1988 al maggio 1989 è stata assicurata la copertura totale della inflazione alle rendite pensionistiche fino all'importo di 904.000 lire mensili; copertura ridotta al 97,50 per cento da 905.000 a 1.200.000 lire mensili; al 94,61 per cento da 1.201.000 a 1.500.000 lire mensili; all'89,7 per cento da 1.501.000 a 2.000.000 di lire; all'86,76 per cento da 2.001.000 a 2.500.000 lire mensili.

Di qui l'evidente ed ingiustificata penalizzazione che subiscono i titolari di trattamenti di medio ed alto livello, che costituiscono il corrispettivo di contribuzioni di lunga data rispetto a rapporti di lavoro ad elevata qualificazione.

Per porre fine a tali situazioni discriminanti, il citato articolo 8 prevede l'abolizione del terzo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e l'adeguamento semestrale dei ratei di pensione, indipendentemente dal loro importo, al 100 per cento delle variazioni del costo della vita.

Quanto ai riflessi finanziari della nuova formulazione del citato articolo 21, è opportuno sottolineare che, al 1° gennaio 1989, nel settore privato i titolari di rendite di importo fino al doppio del minimo erano 8.100.000 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e 52.000 per i fondi speciali; con rate mensili tra il doppio ed il triplo del minimo, rispettivamente 1.187.000 e 65.000; 311.000 e 83.000 con rendite superiori. Sempre limitatamente al comparto privato, presumendo nel triennio 1990-1992 un tasso costante annuo di inflazione del 5 per cento, si ha un onere aggiuntivo di 231 miliardi di lire così ripartiti: 60 miliardi per il fondo pensione lavoratori dipendenti e 15 miliardi per i fondi speciali nel 1990; 98 e 22 miliardi nel 1991; 104 e 32 miliardi nel 1992.

Sempre l'articolo 8, al comma 2, prevede l'applicazione dal 1° gennaio 1990 dei criteri e delle modalità stabilite, per il solo 1989 dal comma 5 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini della perequazione delle pensioni per dinamica salariale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il limite massimo di retribuzione annua previsto per la determinazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 ed il 1° dicembre 1984, è fissato negli importi e con i riferimenti agli anni indicati nella tabella A allegata.

2. Per le pensioni di cui al comma 1 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nella allegata tabella, relativi all'anno di decorrenza della pensione.

3. La differenza fra l'importo determinato in base al comma 1, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, e l'importo della pensione effettivamente percepita dall'interessato al momento della domanda viene corrisposto con effetto dal 1° gennaio 1990.

4. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

5. Per le pensioni ai superstiti è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

ART. 2.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1987, sono riliquidate, a do-

manda, con applicazione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ART. 3.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono riliquidate in base alle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. L'importo originario delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, già rivalutato ai sensi degli articoli 1 e 2 in quanto applicabili, è aumentato: del 35 per cento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969; del 30 per cento per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 1° dicembre 1972; del 25 per cento per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1973 ed il 1° dicembre 1975; del 20 per cento per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1976 ed il 1° dicembre 1978; del 15 per cento per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1979 ed il 1° dicembre 1980; del 7 per cento per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° gennaio 1981 ed il 1° giugno 1982; del 3 per cento per le pensioni aventi decorrenza tra il 1° luglio 1982 ed il 1° dicembre 1984.

3. L'importo delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, come determinato ai sensi del comma 2 e l'importo originario delle pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1985 ed il 1° dicembre 1987, già rivalutato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 in quanto applicabili, sono ulteriormente rivalutati in misura corrispondente alla variazione intervenuta nell'indice del costo della vita – ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria – tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988.

4. Per le pensioni ai superstiti, la determinazione degli importi di cui ai commi 2 e 3 è effettuata con riferimento

alla data di decorrenza della pensione originaria ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

5. Eventuali supplementi di pensione liquidati successivamente alla decorrenza originaria si aggiungono all'importo determinato nella misura risultante dall'applicazione delle perequazioni intervenute dalla data di decorrenza dei supplementi medesimi a titolo di dinamica salariale e di adeguamento al costo della vita, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 4.

1. Gli adeguamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 sono corrisposti in ciascuno degli anni compresi tra il 1990 ed il 1993 in misura pari al 25 per cento del loro ammontare fino a raggiungere il 100 per cento nell'ultimo degli anni anzidetti.

2. Viene fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo della pensione in pagamento.

ART. 5.

1. Ai titolari di pensione che hanno percepito tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 aprile 1984 quote aggiuntive in cifra fissa escluse, nel periodo anzidetto, dagli aumenti percentuali di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è corrisposta, *una tantum*, la somma di lire 10.000 annue per ciascun anno intero di godimento della pensione.

2. Dal 1° gennaio 1990 le quote aggiuntive sono adeguate anche per perequazione automaica relativa alla dinamica salariale.

ART. 6.

1. Ai titolari di pensioni liquidate con decorrenza 1° gennaio 1984-31 dicembre 1989, conseguite con almeno 781 setti-

mane di contribuzione effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria, ed integrate al trattamento minimo, è corrisposta, dal 1° gennaio 1990, un'integrazione di 2.500 lire mensili per ogni anno di contribuzione.

ART. 7.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990, i trattamenti pensionistici a carico dello Stato e delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente a cessazioni dal servizio verificatesi fino al 31 dicembre 1987, sono aumentati in rapporto alle seguenti aliquote:

a) nella misura del 24 per cento per le cessazioni anteriori al 1970;

b) nella misura del 12 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1981;

c) nella misura del 6 per cento per le cessazioni dal 1° febbraio 1981 al 31 dicembre 1987.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono calcolati sulla base della pensione in godimento al 31 dicembre 1987, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di famiglia e degli assegni accessori dei trattamenti privilegiati.

3. Gli adeguamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono corrisposti in ciascuno degli anni compresi tra il 1990 ed il 1993 in misura pari al 25 per cento del loro ammontare fino a raggiungere il 100 per cento nell'ultimo degli anni anzidetti.

ART. 8.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è sostituito dal seguente:

« La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'intero importo delle pensioni ».

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 il settimo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è sostituito dal seguente:

« Gli aumenti delle pensioni per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale sono determinati in rapporto alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici ».

ART. 9.

1. Agli oneri della presente legge, ammontanti: per gli articoli 1 e 2 a lire 300 miliardi; per gli articoli 3 e 4 a lire 2.400 miliardi; per l'articolo 5 a lire 400 miliardi; per l'articolo 6 a lire 600 miliardi; per l'articolo 7 a lire 2.800 miliardi; per l'articolo 8, comma 1, a lire 230 miliardi; si provvede come segue:

a) per gli articoli 1 e 2 con le residue disponibilità della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) per i restanti articoli, con le disponibilità di bilancio dello Stato relative alla spesa previdenziale, con ripartizione proporzionale in ciascun anno del quadriennio 1990-1993, eccezione fatta per i gravami inerenti la rivalutazione dei trattamenti del personale degli enti locali, cui si farà fronte con le disponibilità finanziarie delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

TABELLA A.
(v. articolo 1).

Rivalutazione della retribuzione annua pensionabile per le pensioni aventi decorrenza tra il 1973 ed il 1984:

a) lire 13.205.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;

b) lire 13.825.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;

c) lire 14.586.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;

d) lire 16.015.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;

e) lire 18.097.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;

f) lire 19.581.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;

g) lire 20.875.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

h) lire 23.267.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

i) lire 24.365.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

l) lire 25.572.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

m) lire 27.439.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

n) lire 28.906.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

o) lire 30.465.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;

p) lire 31.253.000 – per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.